

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 105

Seduta del 16/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 116 DEL 17.12.2021.

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di dicembre alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale la cui seduta si svolge in forma mista, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Giuliani Ludovica	*	-
2 Ansuini Andrea	*	-	15 Liverani Marcello	*	-
3 Antonelli Daniela	*	-	16 Montesi Massimo	*	-
4 Barucca Alessandra	*	-	17 Olivetti Massimo	*	-
5 Beccaceci Lorenzo	*	-	18 Pagani Stefania	-	*
6 Bello Massimo	*	-	19 Pergolesi Enrico	-	*
7 Bernardini Anna Maria	-	*	20 Piazzai Rodolfo	*	-
8 Bomprezzi Chantal	*	-	21 Pucci Lucia	*	-
9 Brescini Angelica	*	-	22 Rebecchini Luigi	-	*
10 Campanile Gennaro	*	-	23 Romano Dario	*	-
11 Carletti Andrea	*	-	24 Schiavoni Floriano	*	-
12 Crivellini Filippo	*	-	25 Tomassoni Silvia	*	-
13 Da Ros Davide	*	-			

TOTALE PRESENTI N° 21

Malih Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
---------------	--------------------------------	---	---

Si dà atto che i suddetti Consiglieri partecipano in presenza ad eccezione dei Consiglieri Barucca, Brescini, Tomassoni e Malih che intervengono da remoto, attraverso il collegamento alla piattaforma informatica.

Sono altresì presenti gli Assessori: Bizzarri Ilaria, Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena, Petetta Cinzia, Regine Nicola.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Spaccialbelli Imelde.

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pucci Lucia; 2° Antonelli Daniela; 3° Giuliani Ludovica.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** enuncia l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, relativo a "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 116 DEL 17.12.2021".

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: Assessore Bizzarri per la relazione. La pratica è stata assegnata alla III commissione il 7 dicembre in sede referente, licenziata il 12 dicembre. Quindi, Assessore, prego. A lei la parola. Ne ha facoltà.

L'Assessore **BIZZARRI**: grazie, Presidente. Come ogni anno si procede alla revisione delle partecipazioni al 31 dicembre dell'anno concluso; quindi, in questo caso al 31 dicembre 2021. In merito a questa revisione, la normativa prevede che l'acquisto e il mantenimento delle partecipazioni societarie deve trovare motivazione non solo sotto il profilo della necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In merito a questi principi, va segnalato che le partecipazioni detenute dal Comune rispetto all'anno precedente non sono variate. Si tratta sempre di partecipazioni nell'Azienda Servizi Ambientali, Viva Servizi Spa, Viva Energia Spa, Gestiport Spa, GAC Marche Nord Srl, EDMA Reti Srl e ESTRA Spa. Tutte queste partecipazioni sono dirette, tranne la EDMA Reti e la ESTRA, che sono partecipazioni invece indirette. In merito a tutte le partecipazioni, si decide per il mantenimento delle stesse. L'unica per cui si procederà alla trasformazione in azienda speciale si tratta di Gestiport, come deliberato in precedenza. Va precisato che la partecipazione in GAC Marche Nord non è annoverabile tra quelle che ricadono in questa operazione di revisione. Grazie.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: grazie, Assessore. Apriamo la fase della discussione generale. Non ho iscritti a parlare. Quindi, chiudiamo la fase della discussione generale. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Si è iscritto a parlare il Consigliere Romano. Prego, ne ha facoltà.

Il Consigliere **ROMANO** (PD): grazie, Presidente. Qui ovviamente il voto è contrario perché si lega alla pratica di prima di Gestiport. Come abbiamo detto, concordiamo sull'azienda speciale al porto, ma non concordiamo su tutto il resto che c'è scritto nello Statuto e non ci sono stati forniti chiarimenti né dal punto di vista della visione, né delle prospettive dei lavoratori, delle risorse finanziarie, strumentali e umane per mandare avanti gli altri servizi e le altre funzioni previste nella nuova società Senigallia Servizi. Pertanto, il voto sarà contrario.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: ringrazio il Consigliere. Non ho altri iscritti per le dichiarazioni di voto. Quindi, chiudiamo la fase delle dichiarazioni. Apriamo la fase del voto. Chiedo di aprire la schermata.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 5 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, che viene approvata a maggioranza con 14 voti favorevoli, 7 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo, che viene approvata con 14 voti favorevoli, 7 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento iscritto al punto 5 dei suoi lavori;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e alle Risorse Finanziarie, Ilaria Bizzarri;

PREMESSO che, con D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", modificato e integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoelencate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016;*

- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;*

PRESO ATTO, inoltre, che, all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che *“al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];*
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin-off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che, all'art. 26 del D. Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D. Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla conve-

nienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO che, secondo l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) ***partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;***
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;*

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 66 del 08.07.2009 avente ad oggetto "Atto di ricognizione delle partecipazioni comunali in società di produzione di beni e servizi (Legge 244/2007): autorizzazione al mantenimento o alla modificazione nelle loro partecipazioni";
- la propria deliberazione n. 89 del 26.11.2014 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo assetto delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi della L.F. n. 244/2007, art. 3, comma 27 e dei commi 568-bis e 569 della Legge n. 147/2013";
- la propria deliberazione n. 21 del 24.03.2015 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014";
- il decreto sindacale n. 197 del 31.03.2015 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014";
- il decreto sindacale n. 89 del 25.02.2016 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Precisazioni";

- il decreto sindacale n. 158 del 30.03.2016 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. Relazione sui risultati conseguiti”;
- la propria deliberazione n. 76 del 27.09.2017 avente ad oggetto “Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 176/2016”;
- la propria deliberazione n. 111 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Analisi dell’Assetto Complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e Relazione sull’attuazione della Revisione Straordinaria adottata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- la propria deliberazione n. 82 del 26.11.2019 avente ad oggetto “Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.12.2018 e della Revisione Straordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017”;
- la propria deliberazione n. 74 del 26.11.2020 avente ad oggetto “Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 26.11.2019 e della revisione straordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017.;
- la propria deliberazione n. 116 del 17.12.2021 avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.2020”;

EVIDENZIATO che, con riferimento alla società Gestiport S.p.A.:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 27.09.2017 avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016*” è stata deliberata la messa in liquidazione della società in seguito alla verifica del mancato rispetto dei requisiti di mantenimento previsti dal TUSP;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 26.11.2019 avente ad oggetto “*Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20.12.2018 e della revisione straordinaria di cui alla deliberazione di Consigli comunale n. 76 del 27.09.2017*” è stata effettuata la scelta di altra misura di razionalizzazione, quale la cessione/alienazione, in relazione alla intervenuta esigenza di continuazione dell’attività di gestione dell’infrastruttura portuale locale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17.12.2021, è stata riconsiderata, quale misura di razionalizzazione della società Gestiport S.p.A., la precedente decisione di alienazione,

in ragione dell'importanza strategica della gestione pubblica del porto turistico, valutando l'ipotesi di trasformazione in azienda speciale in considerazione di ragionevoli previsioni di assenza di oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, nonché di una maggiore prevedibile economicità rispetto all'avvio di un alternativo processo di internalizzazione dell'attività;

PRESO ATTO, inoltre, che con la sopra citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116/2021 si è, altresì, stabilito di rimandare a successivo atto la definizione dell'operazione di trasformazione della società Gestiport S.p.A. in azienda speciale, subordinando la sua concreta attuazione alla puntuale valutazione della convenienza economica della stessa, da effettuarsi tramite apposito piano economico finanziario, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

DATO ATTO che, con la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2020, approvata con deliberazione n. 116 del 17.12.2021, erano state assunte le ulteriori seguenti decisioni:

Società	Esito Rilevazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
Viva Servizi S.p.A.	Mantenimento
Edma Reti Gas s.r.l.	Mantenimento
Estra S.p.A.	Mantenimento

PRESO ATTO che in data 16.06.2021 il Consiglio di Amministrazione della società a totale partecipazione pubblica Viva Servizi s.p.a, affidataria in house fino al 31 dicembre 2030 del servizio idrico integrato da parte dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 - Marche Centro – Ancona (“AATO 2”), ha approvato il progetto di scissione parziale del ramo d'azienda relativo alle partecipazioni detenute in Estra ed Edma con conferimento dello stesso in una società di nuova costituzione, denominata Viva Energia Spa;

PRESO ATTO che il progetto ha previsto l'assegnazione ai comuni Soci di un numero di azioni della costituenda società, proporzionale alla partecipazione dagli stessi detenuta in Viva Servizi Spa. Il progetto di scissione parziale ideato dalla società Viva Servizi Spa si colloca nella prospettiva di un più generale percorso di riassetto industriale, volto, tra le altre cose, alla razionalizzazione dei processi organizzativi e gestionali inerenti al suo core business naturale, il servizio idrico integrato, così da rispondere in modo ottimale alle esigenze di ottimizzazione ed efficientamento dell'attività di fornitura del servizio pubblico locale sul territorio dell'AATO 2;

ATTESO che la scissione è stata perfezionata con atto pubblico notarile in data 3 dicembre 2021 e che gli effetti della scissione e della costituzione della nuova società “VIVA Energia S.p.A.” decorrono dal giorno 13 dicembre 2021, data di iscrizione della stessa nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Il Comune di Senigallia partecipa al capitale della nuova società nella stessa misura percentuale del 16,86684% detenuta nella società VIVA Servizi S.p.A.;

RITENUTO, quindi, necessario procedere con l’analisi dell’assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Senigallia detiene partecipazioni alla data del 31.12.2021, da effettuare annualmente ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2021 sono le seguenti:

Società	Partecipazione di controllo (SI/NO)	Tipologia di partecipazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	SI (congiunto)	Diretta
Viva Servizi S.p.A.	SI (congiunto)	Diretta
Viva Energia S.p.A.	SI (congiunto)	Diretta
Gestiport S.p.A.	SI	Diretta
GAC Marche Nord s.c.r.l.	NO	Diretta
Edma Reti Gas s.r.l.	NO	Indiretta
Estra S.p.A.	NO	Indiretta

ATTESO che, sulla base della vigente normativa di settore, l’attività di gestione del porto turistico della città di Senigallia, al momento effettuata dalla Società Gestiport Spa (società di cui il Comune di Senigallia detiene il 72,5% del capitale sociale) non può essere più svolta nella forma societaria, in relazione al mancato raggiungimento dei parametri quantitativi e dimensionali minimi stabiliti dal legislatore;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 16/12/2022 mediante la quale il Consiglio Comunale, verificata l’economicità e la sostenibilità finanziaria della gestione del porto turistico a mezzo azienda speciale ex art. 114 Tuel, ha approvato la trasformazione della Società Gestiport Spa in Azienda Speciale, autorizzando l’acquisto al valore patrimoniale netto al 31.12.2021 sia della totalità delle azioni in capo ai soci privati (pari a n. 365 azioni) che delle n. 20 azioni proprie detenute da Gestiport Spa, per un totale di n. 385 azioni, approvando lo Statuto dell’azienda speciale ed autorizzando il Sindaco a partecipare alla assemblea straordinaria Gestiport Spa da convocarsi per la trasformazione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, nella quale è evidenziato che *“Il percorso, avviato con l’art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014, è connotato dall’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute e dalla discrezionalità degli Enti, nella scelta, rigorosamente motivata, delle misure di riassetto deliberate (alienazione/razionalizzazione/fusione oppure mantenimento della partecipazione senza interventi) che, come chiarito dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, devono essere concretamente attuate, così come le alienazioni già disposte”*;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo, la quale sottolinea che *“Anche nella delibera n. 29/2019/FRG, con cui è stato approvato apposito referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, la medesima Sezione delle Autonomie, facendo seguito a quanto già esposto nelle precedenti pronunce in materia (cfr. deliberazioni n. 27/2017/FRG e n. 23/2018/FRG), ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione (contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione)”*. Nel medesimo referto è valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione, necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale. In altra parte, la Sezione delle Autonomie evidenzia come *“le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”*;

PRESO ATTO che il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così come concepito dal legislatore, ha lasciato alla discrezionalità dell’ente le determinazioni in ordine alle modalità organizzative per il perseguimento delle finalità pubbliche, fissando, al contempo, parametri di compatibilità economico – finanziaria e alcuni criteri orientativi della discrezionalità amministrativa;

RICHIAMATO il dato normativo del novellato art. 26 del D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che al comma 6-bis prevede che alle società di cui all’art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 non si applichi l’art. 20 e pertanto non debbano essere incluse nei piani di razionalizzazione adottati dalle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che tra le società di cui all’art. 4 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 sono compresi i *“Gruppi di azione locale”*, chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo

partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i" Gruppi di azione locale" nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE;

RITENUTO, pertanto, di dover escludere dall'analisi dell'attuale assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Senigallia la società GAC Marche Nord, in quanto annoverabile tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) qui di seguito riportati:

Società	Esito Rilevazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
Viva Servizi S.p.A.	Mantenimento
Viva Energia S.p.A.	Mantenimento
Edma Reti Gas s.r.l.	Mantenimento
Estra S.p.A.	Mantenimento
Gestiport S.p.a.	Razionalizzazione/Trasformazione in Azienda speciale

RICORDATO, inoltre, che l'art. 20 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che *"in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*;

VISTA, dunque, la "Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societaria in Gestiport Spa" adottata ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016" come risultante dall'Allegato B al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile dell'Area Funzionale 12 - Finanze/Tributi/Economato - ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

DELIBERA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2021, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di seguito sintetizzati:

Società	Esito Rilevazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
Viva Servizi S.p.A.	Mantenimento
Viva Energia S.p.A.	Mantenimento
Edma Reti Gas s.r.l.	Mantenimento
Estra S.p.A.	Mantenimento

- 3) **DI DARE ATTO** che gli esiti della revisione di cui al punto precedente derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che in relazione alla Società Gestiport Spa di cui alla relativa scheda analitica contenuta nell'Allegato A, sopra richiamato, questo Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 103 del 16/12/2022 avente ad oggetto: "*Gestiport Spa: Acquisizione delle azioni dagli altri soci e trasformazione in Azienda Speciale*", ha verificato l'economicità e la sostenibilità finanziaria della gestione del porto turistico a mezzo azienda speciale ex art. 114 Tuel, ed ha approvato la trasformazione da società ad Azienda Speciale del soggetto giuridico Gestiport, autorizzando l'acquisto al valore patrimoniale netto al 31.12.2021 della totalità delle azioni in capo ai soci privati (pari a n. 365 azioni) e delle n. 20 azioni proprie detenute da Gestiport Spa, per un totale di n. 385 azioni, approvandone il relativo Statuto ed autorizzando il Sindaco a partecipare, dinnanzi ad una notaio, alla assemblea straordinaria Gestiport da convocarsi per la trasformazione;
- 5) **DI APPROVARE** la "Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione della partecipazione societaria in Gestiport Spa (art. 20, c. 4, d.lgs. 175/2016)", come risultante dall'Allegato B al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI DELEGARE** il Responsabile dell'Area funzionale 12 Finanze Tributi Economato a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione al presente deliberato;
- 7) **DI COMUNICARE** gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n.

175/2016, attraverso l'applicativo web "Partecipazioni" del Portale Tesoro;

- 8) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato. –

●●●●●

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Bello Massimo

Il Segretario Comunale

Spaccialbelli Imelde

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **19 gennaio 2023** al **03 febbraio 2023** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 19 gennaio 2023

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **30 gennaio 2023**, essendo stata pubblicata il 19 gennaio 2023.

Lì, 31 gennaio 2023

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,